

	CONTRATTO RELATIVO ALLA CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA PRO-	
	CEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA CON-	
	CLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMI-	
	CO PER LOTTO, PER LA FORNITURA DI REAGENTI E CONSUMABILI SPE-	
	CIFICI PER BIOLOGIA MOLECOLARE	
	CIG: 959493138B	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-	
	na del Dott. Marco Pio Olivieri, nato a	
	il , come da poteri conferiti con Decreto del	
	Direttore Generale n. 41 del 07/02/2023;	
	E	
	VWR INTERNATIONAL SRL (di seguito denominata "ditta" e/o so-	
	cietà) con sede legale in MILANO (MI), via SAN GIUSTO, 85,	
	P.IVA 12864800151, in persona del PROCURATORE SPECIALE, ANTO-	
	NELLO DE FRANCO, nato a il , C.F.	
	, domiciliato per la carica presso la sede	
	societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 547 del 19/12/2023 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-	

	glia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo	
	quadro con un unico operatore economico per lotto, per la	
	fornitura di reagenti e consumabili specifici per biologia	
	molecolare, suddivisa in 39 lotti;	
	- con determinazione dirigenziale n. 54 del 09/02/2024, preso	
	atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione del lotto n. 23 della fornitura alla ditta	
	VWR International Srl;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta si obbliga, ferme le condizioni tutte già pre-	
	fissate negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta	
	dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e	
	dell'Emilia Romagna, per il periodo di 48 mesi, contrat-	
	ti/ordini attuativi di fornitura di reagenti e consumabili	

	specifici per biologia molecolare, come da dettaglio riportato nell'Allegato A.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la ditta odierna contraente.	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via graduata, dalle clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità	
	Il presente Accordo Quadro si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo.	
	I reagenti e I consumabili specifici per biologia molecolare che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza contrattuale, a seguito di richiesta interna da parte dei laboratori, a insindacabile giudizio di questo Istituto; ciò significa che la ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati.	
	Art. 2.1 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto - aumento o diminuzione della fornitura	

	La ditta non può introdurre variazioni o modifiche al contratto, senza previa approvazione dell'Istituto e disposizione del direttore dell'esecuzione/RUP. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le varianti devono essere approvate dal responsabile del procedimento, o altro soggetto competente secondo l'ordinamento interno dell'IZSLER. In ogni caso la ditta ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto e che il direttore dell'esecuzione del contratto/RUP abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. L'Istituto può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura che la ditta è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione, inizialmente prevista nel contratto, in conformità a quanto previsto dall'art.11 R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440 e legislazione vigente.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione - pagamenti	

	L'importo complessivo del contratto ammonta ad € 16.139,20,	
	oltre l'iva.	
	Le condizioni economiche relative alla fornitura in argomen-	
	to, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta in se-	
	de di gara, sono quelle indicate nell'allegato A.	
	I prezzi offerti sono al netto di I.V.A. e comprensivi di	
	ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso	
	il magazzino centrale o presso i magazzini delle sedi terri-	
	toriali di questo Istituto, eventuale deposito di contenitori	
	o materiale di imballaggio. I prezzi si intendono fissi ed	
	invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva la	
	revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art.	
	106 del D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato amministrativo pre-	
	sente tra i documenti di gara.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine	
	che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla	
	relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della	
	conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali	
	interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secon-	
	do le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di or-	
	dine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta	

	specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inol-	
	tre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate ban-	
	carie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pa-	
	gamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi	
	nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di que-	
	sto Istituto da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 4 – Durata	
	Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decor-	
	rere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Non sono	
	previsti rinnovi, opzioni o proroghe.	
	Art. 5 – Modalità di ordinazione e di consegna	
	Gli ordinativi saranno inoltrati, sulla base delle esigenze	
	di questa Stazione Appaltante, nel corso dei mesi di valenza	
	contrattuale in forma scritta;	
	La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni so-	
	lari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta.	
	Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore	
	dovrà effettuarle non oltre il termine di tre giorni lavora-	
	tivi.	
	Nel caso in cui l'ordine preveda consegne frazionate, queste	
	dovranno essere effettuate alle scadenze indicate, ovvero a	
	seguito di richiesta telefonica o tramite fax del laboratorio	
	utilizzatore. Il laboratorio richiedente specificherà nella	
	richiesta il numero d'ordine cui la consegna si riferisce. La	

	ditta è tenuta alla verifica degli ordini aperti scalando i	
	quantitativi ancora da evadere, provvedendo a rigettare even-	
	tuali richieste in eccedenza erroneamente effettuate dai no-	
	stri richiedenti.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da	
	garantire il miglior corretto utilizzo dei prodotti e la mer-	
	ce deve prevenire nel luogo di destinazione in perfetto stato	
	di conservazione, in particolare per i prodotti che devono	
	essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia	
	che il trasporto venga effettuato con le modalità più oppor-	
	tune in relazione al prodotto.	
	Ciascuna bolla di accompagnamento dei materiali consegnati	
	dovrà riportare l'indicazione del numero d'ordine di riferi-	
	mento, l'esatto indirizzo del destinatario e l'esatta indica-	
	zione (tipologia e quantità) della merce consegnata.	
	La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla	
	temperatura ambiente, dovrà essere indicata all'esterno del	
	collo, confezionando in colli distinti i prodotti con diverse	
	temperature di trasporto/stoccaggio, in assenza di indicazio-	
	ni sul collo, si procederà allo stoccaggio/distribuzione del	
	materiale a temperatura ambiente.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se	
	non diversamente specificato, dovranno avere, al momento del-	
	la consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato	

	sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso	
	di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impe-	
	gna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio cari-	
	co, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta	
	dovrà darne comunicazione per iscritto.	
	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto con-	
	cerne la verifica delle merci stesse, riservandosi	
	l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le pro-	
	prie osservazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presen-	
	te Disciplinare e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta,	
	potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente	
	alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano imme-	
	diatamente riconoscibili.	
	Dove prevista/richiesta, la scheda di sicurezza conforme al	
	DM 5.9.2002, Reg. 1272/2008 e al Reg. 1907/2006 dovrà essere	
	inviata in forma cartacea in occasione della prima fornitura	
	e in formato .pdf via e-mail all'indirizzo: spp@izsler.it.	
	Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori	
	regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle	
	eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa rispon-	

	da perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente	
	disciplinare e dalle leggi vigenti.	
	La consegna si intende porto franco presso la sede indicata:	
	tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico del	
	soggetto aggiudicatario.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presen-	
	te Capitolato Amministrativo e a quanto dichiarato dalla dit-	
	ta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche	
	successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità	
	non siano immediatamente riconoscibili.	
	Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmen-	
	te all'art. 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.	
	Art. 6 – Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preven-	
	tivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt.	
	1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte	
	della fornitura di beni o della prestazione di servizi ogget-	
	to del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-	
	dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione	
	di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato al-	

	la verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi	
	ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica)	
	necessari per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il di-	
	ritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudi-	
	ziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla	
	cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplina-	
	ta dall'art.106 del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa	
	espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	- non riporta espressamente termini di pagamento e tassi	
	di interesse previsti dai documenti di gara;	
	- viene effettuata cessione parziale e non totale dei	
	crediti vantati dalla società cedente nei confronti	
	dell'Istituto.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	
	L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e	
	danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per	

	fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche	
	esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il	
	contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente	
	certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti	
	norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di	
	appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende	
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.	
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-	
	tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto	
	medesimo.	
	Art. 7 - Penali	
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto	
	si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1	
	per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi conse-	
	gna questa stazione appaltante applicherà una penale pari	
	all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni	
	giorno di ritardo.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conse-	
	guenze in termini di disservizio, anche con ricadute	
	sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	

	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente con-	
	tratto, come inadempimento, con conseguente applicazione del-	
	le relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore	
	al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimen-	
	to del presente contratto è stata costituita in data	
	29/02/2024, a favore dell'Istituto, garanzia definitiva sotto	
	forma di fideiussione n. 118609 rilasciata da BANCO BPM, fino	
	alla concorrenza di Euro 5.047,90 (euro CINQUEMILAQUARANTA-	
	SETTE/90), con scadenza alla scadenza del contratto e comun-	
	que non oltre il 31/12/2028.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	

	Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di riva-	
	lersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle	
	penali.	
	Art. 9 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	Art. 10 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appal-	
	tante, nei seguenti casi:	
	- grave inadempimento;	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13	
	agosto 2010.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	L'Amministrazione ha diritto di recedere qualora la fornitura	
	di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta	
	convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantag-	
	gio economico per l'Amministrazione stessa e l'Appaltatore	

	non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni	
	economiche offerte in sede di gara.	
	Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto verifi-	
	ca il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da	
	parte dell'esecutore attraverso il responsabile del procedi-	
	mento il quale verifica che le attività e le prestazioni con-	
	trattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei do-	
	cumenti contrattuali.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere	
	il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte del Direttore	
	dell'esecuzione, o da altro soggetto/Commissione individua-	
	to/a dall'Istituto nelle ipotesi e secondo i termini previsti	
	dalle Linee Guida ANAC, per certificare che le prestazioni	
	contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il	
	profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto	
	delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del presen-	
	te contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifi-	
	ca hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti	
	dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrisponda-	
	no tra loro e con le risultanze di fatto.	

	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibi-	
	le, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni	
	di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, at-	
	testanti la conformità delle prestazioni contrattuali esegui-	
	te alle prescrizioni contrattuali. Il controllo quali-	
	quantitativo della fornitura dei prodotti verrà effettuato	
	per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte del	
	personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni. In	
	difetto di simile accertamento al momento della consegna,	
	l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-	
	quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni me-	
	desimi. La firma per ricevuta, posta al momento della conse-	
	gna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione	
	degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in ec-	
	cesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	
	della ditta, anche laddove i beni siano stati privati del lo-	
	ro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quanti-	
	tà ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza	
	sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà prov-	

	vedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.	
	In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di	
	applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali	
	verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi	
	sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà	
	di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione dei prodot-	
	ti difettosi con prodotti conformi entro 5 giorni solari e	
	consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di	
	ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare	
	una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno de-	
	tratte dalla fattura successiva.	
	Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.	
	ii.	
	La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identificati-	
	vi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica-	
	ti, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel	
	caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	
	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	

	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	La ditta deve trasmettere all'IZSLER, entro quindici giorni	
	dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la	
	verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale	
	i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flus-	
	si finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi	
	compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati	
	di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si	
	impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun	

	Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria.	
	Art. 12 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	e il rimborso per la quota parte di spettanza delle spese di	
	pubblicità legale sostenute dall'IZSLER, sono a carico della	
	ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 13 - Codice di comportamento e Patto di integrità in ma-	
	teria di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento (reperibile sul	
	sito internet dell'Istituto), quale dichiarazione dei valori,	
	insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei	
	confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori,	
	utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 14 del	
	10.12.2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, com-	
	ma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la preven-	
	zione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	

	nella pubblica Amministrazione", documento che integra e spe-	
	cifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di	
	cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai	
	collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di con-	
	tratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2,	
	comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di	
	operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art.	
	2, comma 2, lett. h)).	
	La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la	
	propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della	
	gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento,	
	tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,	
	nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere	
	il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua im-	
	agine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante	
	codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3	
	dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	
	estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente co-	
	dice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	

	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione	
	o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente "-	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	Art. 14 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regola-	
	mento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il	
	25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento	
	dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali	
	dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale	
	sulla protezione dei dati)".	
	Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adegua-	
	to il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni	
	comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	

	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;	

	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fi-	
	scale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipula-	
	zione del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai	
	quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e con-	
	trollo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	<u>Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari</u>	
	<u>dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)</u>	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine in-	
	tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determi-	
	nati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciu-	
	ta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunita-	
	ria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescri-	
	zioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e	
	giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	

	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	
	tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non ve-	
	nissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consen-	
	so nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una	
	comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente in-	
	dicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti in-	
	determinati).	
	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di con-	
	servazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato og-	
	getto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-	
	cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 15 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	

	Art. 16 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile	
	Dott. Marco Pio Olivieri	
	per la ditta	
	Il Legale Rappresentante	
	ANTONELLO DE FRANCO	
	Accettazione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta, come sopra rappresentata, dichiara di approvare	
	specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 7 (Pe-	
	nali), 12 (Spese e Oneri tributari) e 15 (Foro competente)	
	del presente Contratto.	
	Brescia lì 29/02/2024	
	per la ditta	
	Il Legale Rappresentante	
	ANTONELLO DE FRANCO	
	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare origi-	
	nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dal-	
	la data di registrazione dello stesso al protocollo generale	
	dell'ultimo firmatario	

[illegible]